

PROVINCIA DI BRINDISI

**Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Prestatori di Lavoro (RCO)**



INDICE

DEFINIZIONI	pagina	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pagina	3
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	Pagina	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO	Pagina	7
CONDIZIONI PARTICOLARI	Pagina	10
ALLEGATO	Pagina	15

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
SUBAPPALTATO RE	La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30.mo (trentesimo giorno) dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

1.7 – Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

1.8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all'interno del periodo di 120 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

1.9 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.

La Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale, per permettere al Contraente/Assicurato di concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

1.10 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

1.11 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene determinato, per tutta la durata contrattuale, sulla base delle retribuzioni dichiarate al momento della stipula del presente contratto.

1.12 – Determinazione del premio

Il premio di cui al presente contratto è convenuto in via definitiva. Pertanto non si darà luogo a regolazione posticipata del premio per tutto il periodo assicurativo.

1.13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.

1.14 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) In caso di sinistro, agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;

- b) agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta prevista dalla legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o tramite il Broker appena ne abbia notizia. Del pari deve darne comunicazione alla Società o tramite il Broker di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dell'Istituto assicuratore infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.65 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile;
- c) analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti al D. Lgs. n. 626/94 e per tutte le altre responsabilità assicurate con il presente contratto.

1.15 – Buona fede INAIL

L'assicurazione R.C.O. è comunque valida anche nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di mancata assicurazione o di inesatte interpretazioni compiute in buona fede delle norme che regolano le leggi in materia, al momento del sinistro risulti in posizione di irregolarità verso l'INAIL.

1.16 – Coassicurazione e Delega

Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile). Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

1.17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

1.18 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.19 - Gestione danni in franchigia

Non è prevista alcuna franchigia frontale salvo le franchigie e sottolimiti indicate nelle condizioni particolari

Per le garanzie per le quali è prevista l'applicazione di talune franchigie, la Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata A/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro

- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

1.20 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.22 – Rescindibilità annuale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.9, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di centoventi giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

1.23 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.24 – Validità territoriale

La validità della presente polizza è estesa ai danni verificatisi nel mondo intero.

SEZIONE 1

2. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

2.1 – Descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza vale per i comportamenti posti in essere durante la vigenza della copertura medesima, purché denunciati nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto e fermi i termini di prescrizione previsti dalla legge.

2.2 –Oggetto dell'assicurazione

2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

L'assicurazione vale inoltre per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.

2.2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o incaricati con atto formale, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dei lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del D.Lgs. n. 38/2000..
- b) ai sensi tutti del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione comprende le malattie professionali come da condizione particolare 3.21.=

Tale estensione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

2.2.3 - Assicurazione di responsabilità civile personale dei dirigenti, quadri, dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale di:

1. Dirigenti e Funzionari per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.;
2. Amministratori, Dirigenti, Responsabile della Sicurezza dei preposti e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che esercitano dirigono e sovrintendono nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze;
3. Direttore Generale e Segretario Generale nello svolgimento delle mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.;
4. Dipendenti del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni; agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti limitatamente ai danni per morte e lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro, e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.
5. Di tutti coloro che a qualunque titolo collaborino alle attività, con esclusione di appaltatori e subappaltatori del Contraente per opere o parti di opere, servizi o parte di servizi, nonché di aziende autonome, aziende speciali, consorzi intercomunali.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la Rc Personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi della Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

2.3 – Rischi esclusi

2.3.1 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di altri veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- conseguenti ai rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto, e/o conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici
- causati o derivati da, o verificati in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo s'intende l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o parte di essa
- causati o derivati da, o verificati in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo
- conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose;
- alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

2.3.2 – Rischi assicurabili con patto speciale o con condizione aggiuntiva

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- da furto
- cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi
- a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate
- ai mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
- alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione di lavori
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.
- condutture ed agli impianti sotterranei ed a cose dovute ad assestamento cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni:

- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine □tando□atici, ecc.)
- da detenzione o impiego di esplosivi

2.4 – Precisazione sulla qualifica di Terzi

Si prende atto fra le parti che:

- quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o i collaboratori assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché i collaboratori parasubordinati ex D.Lgs. 38/2000, quando opera la garanzia RCO.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

Sono altresì considerati terzi:

- le persone investite di una carica in seno all'Ente assicurato in relazione a danni che possano subire alla persona ed alle cose, durante l'espletamento del mandato;
- i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
- i consulenti non in rapporto di impiego che, per qualsiasi motivazione, siano chiamati a svolgere i loro compiti ed attività nell'ambito e per conto dell'Assicurato;
- tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato, anche se in rapporto di dipendenza con lo stesso, quando subiscano il danno in conseguenza del loro ricorso ai predetti servizi;
- il personale di ditte fornitrici ed il personale di ditte coappaltatrici;
- il personale del servizio civile in servizio presso l'Ente, nonché i volontari e le persone non aventi rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro (compresi gli Amministratori) che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, volontari, stagisti, borsisti, allievi, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

3.1 – Estensioni diverse

Si dà atto che l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, in dipendenza dell'attività da esso svolta, in essa comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nulla esclusa né eccettuata.

L'assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- a) dalla gestione della mensa / bar aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa – qualora la gestione venga affidata a terzi – la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
- b) dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite aziendali, feste, cerimonie, sagre e simili effettuati tanto all'interno dei locali dell'Ente quanto in luoghi all'aperto o al coperto fuori dei locali dell'Ente. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di Euro 500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per anno assicurativo;
- c) dall'esistenza di servizi di vigilanza anche armata;
- d) dalla proprietà di cani da guardia e non; tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 50,00 per ogni sinistro.
- e) dall'esistenza di servizi medici e infermieristici aziendali, siti all'interno dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio, esclusa comunque qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;
- f) dalla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli stands, ed alla organizzazione delle stesse;
- g) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni.
- h) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
- i) corporali subiti dai corsisti o "stagiaires" compresi i danni dagli stessi causati a terzi e dipendenti;
- l) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere.
- m) da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci, nonché da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'assicurato.
- n) dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi nonché ad altre simili attività ed attrezzature usate per esclusive necessità dell'Ente.
- o) derivanti all'Assicurato in relazione all'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dell'Ente;
- p) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno dell'Ente, comprese le lezioni ginniche;
- q) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti di servizio e/o rappresentanza e/o depositi dell'Ente.
- r) provocati dalla rete fognaria limitatamente a quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture e/o impianti.
- s) Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio
- t) esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza.

Precisazione ulteriore:

Si precisa che la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;
- convenzioni con Associazioni Volontaristiche;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie.

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

3.2 – Danni a cose rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate, scaricate

La garanzia è estesa alle cose rimorchiate, sollevate, movimentate nell'ambito dei lavori, caricate o scaricate; la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 ed un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

3.3 – Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.500,00. Il massimo risarcimento non potrà superare Euro 500.000,00 per sinistro ed anno.

3.4 – Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.500,00. Il massimo risarcimento non potrà superare Euro 500.000,00 per sinistro ed anno.

3.5 – Danni da incendio

La garanzia comprende, sino al massimale di Euro 500.000,00, i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.

3.6 – Committenza auto

La Società presta l'assicurazione per la Responsabilità Civile a sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione; qualora sia operante una copertura assicurativa per il veicolo che ha cagionato il danno, la garanzia prestata con la presente polizza opera soltanto dopo l'esaurimento del massimale della precedente copertura. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro.

3.7 - Danni a cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi degli articoli 1783 , 1784 e 1785 bis del Codice Civile per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto. La garanzia si intende prestata

con applicazione di una franchigia di 150,00 euro per sinistro e con un massimo indennizzo di Euro 2.500,00 per sinistro ed euro 50.000,00 per anno.

3.8 - Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro.

3.9 - Danni ai veicoli in genere

Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autoveicoli o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Danni a veicoli in consegna e custodia

La garanzia è altresì estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun veicolo danneggiato.

3.10 – Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro ed anno.

Per danni ad altre cose in genere si applica una franchigia assoluta di 200,00.

3.11 – Deroga alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa a surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività per un danno risarcibile ai sensi di polizza ed imputabile a detti terzi, escluso il caso di dolo e colpa grave.

3.12 – Lavori presso terzi

In occasione di attività svolte presso sedi di Terzi, la garanzia è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

3.13 – Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione

3.14 – Scavi e reinterri

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dell'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

Detta garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose, con il massimo di Euro 100.000,00 per anno assicurativo.

3.15 – Danni cagionati da opere o installazioni

La garanzia comprende i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

3.16 – Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti :

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- da stillicidio;
- da rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture: il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro.

3.17 – Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

3.18 – Committenza

Premesso che l'Assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che:

- a) è assicurata la responsabilità che, qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori.
- b) Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato.

3.19 – Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 2.3 lettera g) l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250,00 per ogni danneggiato nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

3.20 – Malattie professionali

L'assicurazione di cui all'art. 2.2.2 è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

3.21 –Trattamento dati personali

La copertura vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, semprechè l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente estensione è prestata sino alla concorrenza di € 250.000,00 per ogni sinistro e periodo assicurativo con applicazione di uno scoperto del 10 % dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00

3.22 – Responsabilità civile verso i dipendenti non INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

3.23 – Esonero denuncia posizione INAIL

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

ALLEGATO

(Costituente parte integrante della presente polizza)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

- 1) **Contraente:** Amministrazione Provinciale di Brindisi
- 2) **Durata contrattuale:** 5 anni
- 3) **Decorrenza:** 30/04/2010
- 4) **Scadenza:** 30/04/2015
- 5) **Prima rata sino al:** 31/10/2010
- 6) **Sezione assicurata n. 1:** Art. 2.2.1 Responsabilità Civile Terzi (RCT)

Massimali Assicurati:

Euro 2.500.000,00 per sinistro

Euro 2.500.000,00 per persona

Euro 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali

Art. 2.2.2 Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO)

Massimali Assicurati:

Euro 1.500.000,00 per sinistro

Euro 1.500.000,00 per persona

Retribuzioni lorde annue previste Euro 9.081.703,10

PREMIO ALLA FIRMA

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

PREMIO ANNUO

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

7) **Consenso al trattamento dei dati personali:** Le parti, ai sensi della Legge 31.12.1996 n° 675, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente e la Società.

8) **ACCETTAZIONE:** La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.8 - Recesso del Contratto

Art. 1.9 - Durata del Contratto

Art. 1.12 - Determinazione del premio

Art. 1.20 - Foro competente

Data _____

La Società

Il Contraente
